

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 818/1999 della Commissione, del 20 aprile 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 819/1999 della Commissione, del 20 aprile 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova 3
- Regolamento (CE) n. 820/1999 della Commissione, del 20 aprile 1999, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 821/1999 della Commissione, del 20 aprile 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 705/1999** 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 822/1999 della Commissione, del 20 aprile 1999, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità ai fini di aiuto alimentare** 9
- ★ **Direttiva 1999/23/CE della Commissione, del 9 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/33/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote ⁽¹⁾** 13
- ★ **Direttiva 1999/24/CE della Commissione, del 9 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/32/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote ⁽¹⁾** 16
- ★ **Direttiva 1999/25/CE della Commissione, del 9 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/34/CEE del Consiglio relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote ⁽¹⁾** 19

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Commissione

1999/264/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 26 marzo 1999, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 793] 22**

1999/265/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 26 marzo 1999, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 794] 26**

1999/266/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'8 aprile 1999, recante approvazione delle condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità specifici della regione delle Azzorre [notificata con il numero C(1999) 855] 29**

Rettifiche

- * **Rettifica della direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28. 12. 1998) 31**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 818/1999 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione,
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione
del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in
particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede,
in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali
multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in
base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-
portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi
precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori
forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli
figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del
regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella
riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 aprile 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	61,3
	204	49,1
	999	55,2
0707 00 05	052	114,3
	999	114,3
0709 10 00	052	86,4
	220	170,9
	999	128,6
0709 90 70	052	81,4
	204	94,5
	999	88,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	43,4
	204	39,9
	212	59,9
	600	63,8
	624	49,4
	999	51,3
0805 30 10	052	35,7
	999	35,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	108,6
	388	81,0
	400	72,8
	404	102,4
	508	73,1
	512	69,0
	524	68,6
	528	68,7
	720	82,3
	804	104,4
	999	83,1
0808 20 50	388	65,0
	512	59,6
	528	70,9
	999	65,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 819/1999 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 1999
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta

la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 aprile 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	
		EUR/100 unità	
0407 00 11 9000	02	3,30	
0407 00 19 9000	02	1,50	
		EUR/100 kg	
0407 00 30 9000	03	16,00	
	04	8,00	
	05	17,00	
0408 11 80 9100	01	58,00	
0408 19 81 9100	01	27,00	
0408 19 89 9100	01	27,00	
0408 91 80 9100	01	43,00	
0408 99 80 9100	01	11,00	

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera,
- 02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 03 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR e Russia,
- 04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 03 e 05,
- 05 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan, Filippine e Egitto.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 820/1999 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 1999****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 684/1999 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina;

considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi;

considerando che è necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.⁽⁴⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.⁽⁷⁾ GU L 86 del 30.3.1999, pag. 6.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo EUR/100 kg	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 EUR/100 kg	Origine ⁽¹⁾
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	204,4	29	01
		206,7	28	02
		292,0	2	03
		292,0	2	04
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	214,0	22	01
		210,6	23	02

(¹) Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Cile
- 04 Argentina»

REGOLAMENTO (CE) N. 821/1999 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 1999****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 705/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 705/1999 della Commissione⁽³⁾;considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 705/1999 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 12 aprile 1999 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.⁽³⁾ GU L 89 dell'1.4.1999, pag. 36.⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos (*)	Precio mínimo expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter (*)	Mindestpreis i EUR/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (*)	Mindestpreise ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα (*)	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνο
Member State	Products (*)	Minimum prices expressed in EUR per tonne
État membre	Produits (*)	Prix minimaux exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti (*)	Prezzi minimi espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten (*)	Minimumprijzen uitgedrukt in euro per ton
Estado-membro	Produtos (*)	Preço mínimo expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet (*)	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter (*)	Minimipriser i euro per ton

Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

IRELAND	— Intervention flank (INT 18)	—
	— Intervention forequarter (INT 24)	1 212,14
UNITED KINGDOM	— Intervention forequarter (INT 24)	1 210
	— Intervention shoulder (INT 22)	—
	— Intervention brisket (INT 23)	750

(*) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n° 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2812/98 (DO L 349 de 24. 12. 1998, p. 47).

(*) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24. 12. 1998, s. 47).

(*) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4. 9. 1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24. 12. 1998, S. 47).

(*) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4. 9. 1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 της 24. 12. 1998, σ. 47).

(*) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).

(*) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2812/98 (JO L 349 du 24. 12. 1998, p. 47).

(*) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 47).

(*) Zie de bijlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4. 9. 1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24. 12. 1998, blz. 47).

(*) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 de 24. 12. 1998, p. 47).

(*) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteet V ja VII.

(*) Se bilagorna V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).

REGOLAMENTO (CE) N. 822/1999 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1999

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità ai fini di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte ai fini della trasformazione nella Comunità e della presa a carico da parte di enti caritativi riconosciuti per scopi di aiuto alimentare;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁴⁾, (CEE) n. 3002/92⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2182/77⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;

considerando che, per garantire una vendita regolare e permanente, è necessario applicare in particolare le disposizioni di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2173/79;

considerando che, per garantire una gestione economica delle scorte, è necessario disporre che gli organismi d'intervento vendano innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo;

considerando che è opportuno derogare al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale norma crea in alcuni Stati membri;

considerando che per garantire il miglior controllo possibile sulla destinazione delle carni bovine d'intervento occorre prevedere, oltre alle misure fissate dal regolamento (CEE) n. 3002/92, misure di controllo basate su verifiche fisiche quantitative e qualitative;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini di azioni di aiuto alimentare, si procede alla vendita, ai fini della loro trasformazione nella Comunità, dei prodotti d'intervento acquistati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 per un volume approssimativo di 500 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate concernenti i prodotti e i prezzi di vendita.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare titoli I e III, (CEE) n. 2182/77 e (CEE) n. 3002/92.

3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento.

4. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

5. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 2

1. La domanda d'acquisto è valida soltanto se presentata da, o a nome di, una persona fisica o giuridica che nel corso dei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento abbia fabbricato prodotti trasformati contenenti carni bovine e sia iscritta in un registro nazionale dell'IVA. La domanda deve inoltre essere presentata, o fatta presentare per proprio conto, da uno stabilimento

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1997, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 251 dell'1.10.1977, pag. 60.

di trasformazione riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda deve essere corredata:

- dell'impegno scritto dell'acquirente di trasformare le carni acquistate nel prodotto specificato nell'articolo 3, paragrafo 2, entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- dell'indicazione precisa dello stabilimento o degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

3. L'acquirente di cui al paragrafo 1 può delegare per iscritto in mandatario a prendere in consegna i prodotti acquistati. In tal caso, il mandatario presenta la domanda d'acquisto dell'acquirente da lui rappresentato unitamente alla delega scritta di cui sopra.

4. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine per la presa in consegna è fissato a due mesi.

5. Gli acquirenti e i mandatarî di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 3

1. Le carni acquistate ai sensi del presente regolamento devono essere trasformate in prodotti conformi alla definizione dei prodotti «A» di cui al paragrafo 2.

2. Per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10 00, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse da carni bovine, con un rapporto collagene/proteine non superiore allo 0,45 % ⁽²⁾ e contenente in peso almeno il 20 % ⁽³⁾ di carne magra, frattaglie e grasso esclusi ⁽⁴⁾, il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.

Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

⁽²⁾ Determinazione del tenore in collagene: viene considerato come tenore in collagene il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496/1994.

⁽³⁾ Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

⁽⁴⁾ Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, «onglet», milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofisi.

liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa.

Articolo 4

1. Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga trasformata conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3.

Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni mediante un'adeguata contabilità di produzione.

Nell'ambito della verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere ammessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

2. Non si applica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77.

Articolo 5

1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 12 euro/100 kg.

2. L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissato a 700 EUR per tonnellata:

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la trasformazione nel prodotto finito specificato nella domanda d'acquisto di tutte le carni acquistate costituisce un'esigenza principale.

La presa a carico gratuita da parte di un organismo non governativo riconosciuto dalle autorità irlandesi, per scopi di aiuto umanitario, di tutti i prodotti trasformati costituisce anch'essa un'esigenza principale. La prova del rispetto di tale esigenza deve essere fornita tramite un documento rilasciato e firmato dall'organismo di cui trattasi con indicazione del quantitativo di prodotti trasformati presi a carico gratuitamente.

Articolo 6

In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2182/77, oltre alle menzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92:

- la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve essere completata da una o più delle seguenti diciture:
 - Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 822/1999]
 - Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 822/1999)
 - Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 822/1999)
 - Για μεταποίηση [κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 και (ΕΚ) αριθ. 822/1999]
 - For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 822/1999)
 - Destinés à la transformation [règlements (CEE) n° 2182/77 et (CE) n° 822/1999]

- Destinate alla trasformazione [regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 822/1999]
 - Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 822/1999)
 - Para transformação [Regulamentos (CEE) n° 2182/77 e (CE) n.° 822/1999]
 - Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 822/1999)
 - För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 822/1999).
- la casella 106 dell'esemplare di controllo T5 deve recare la data in cui è stato concluso il contratto di vendita.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio de venta expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Tilnærmet mængde (tons)	Salgspriser i EUR/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Approximate quantity (tonnes)	Selling prices expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Quantité approximative (tonnes)	Prix de vente exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Verkoopprijzen uitgedrukt in euro per ton
Estado-membro	Produtos	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço de venda expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Arvioitu määrä (tonneina)	Myyntihinta euroina tonnilta
Medlemsstat	Produkter	Ungefärlig kvantitet (ton)	Försäljningspris i euro per ton
IRELAND	— Intervention shank (INT 11)	150	500
	— Intervention shin (INT 21)	150	500
	— Intervention forequarter (INT 24)	200	750

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anskriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

IRELAND

Department of Agriculture and Food
Johnstown Castle Estate
County Wexford
Ireland
Tel.: (353 53) 634 31
Telefax: (353 53) 428 42

DIRETTIVA 1999/23/CE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/33/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote ⁽¹⁾, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16,

vista la direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che la direttiva 93/33/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 92/61/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 92/61/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano a detta direttiva;
- (2) considerando che l'evoluzione tecnica consente di adeguare al progresso tecnico la direttiva 93/33/CEE; che, al fine di permettere il buon funzionamento del sistema di omologazione globale, è quindi necessario chiarire o integrare alcune prescrizioni di detta direttiva;
- (3) considerando che, a tal fine, è opportuno adeguare le prescrizioni relative all'angolo di bloccaggio dello sterzo sui quadricicli e quelle relative al ritiro della chiave dai dispositivi del tipo 3 destinati ad essere montati sui tricicli o sui quadricicli; che, inoltre, è opportuno consentire l'installazione, sui veicoli a motore a due o tre ruote, di un dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato omologato per i veicoli a motore a quattro ruote;
- (4) considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 93/33/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.⁽²⁾ GU L 188 del 29.7.1993, pag. 32.⁽³⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli Stati membri non possono:

- rifiutare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote o di un tipo di dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato,
- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, come pure la vendita o la messa in servizio dei dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato,

per motivi concernenti i dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato, se tali dispositivi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 93/33/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° luglio 2000, gli Stati membri rifiutano l'omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti il dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato e di qualsiasi tipo di dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 93/33/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1999.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Al punto 3.1 è aggiunto il testo seguente:

«L'installazione di dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato omologati conformemente alla direttiva 74/61/CEE, per i veicoli a motore delle categorie M₁ e N₁ è consentita anche sui veicoli a motore a due o tre ruote.»

2. Il punto 3.11 è sostituito dal seguente:

«3.11. Se è del tipo 1, 2 o 3, il dispositivo di protezione deve essere progettato in modo da poter bloccare lo sterzo soltanto con un angolo di almeno 20° verso la sinistra e/o la destra, rispetto alla posizione di avanzamento in linea retta, ad eccezione dei dispositivi destinati ad essere montati sui tricicli e sui quadricicli.»

3. Il punto 4.1.2 è sostituito dal seguente:

«4.1.2. Nel caso di dispositivi di protezione del tipo 3, il chiavistello deve poter essere precaricato soltanto con un atto deliberato dell'utilizzazione del veicolo combinato o aggiunto alla rotazione della chiave. Fatte salve le condizioni di cui al punto 3.2.3 e salvo nel caso dei tricicli e dei quadricicli, la chiave non deve poter essere ritirata quando il chiavistello sia stato precaricato.»

DIRETTIVA 1999/24/CE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/32/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote ⁽¹⁾, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16,

vista la direttiva 93/32/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

(1) considerando che la direttiva 93/32/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 92/61/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 92/61/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano a detta direttiva;

(2) considerando che l'evoluzione tecnica consente ora di adeguare al progresso tecnico la direttiva 93/32/CEE; che, al fine di permettere il buon funzionamento del sistema di omologazione del veicolo completo, appare quindi opportuno chiarire o integrare alcune prescrizioni di detta direttiva;

(3) considerando che, a tale scopo, è opportuno adeguare le prescrizioni relative al fissaggio della cinghia e le informazioni riportate nella sezione B della scheda informativa;

(4) considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 93/32/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.

⁽²⁾ GU L 188 del 29.7.1993, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli Stati membri non possono:

— rifiutare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due ruote o di un tipo di dispositivo di ritenuta per passeggeri,

— rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli a motore a due ruote, come pure la vendita o la messa in servizio dei dispositivi di ritenuta per passeggeri,

per motivi concernenti i dispositivi di ritenuta per passeggeri, se detti dispositivi di ritenuta sono conformi alle prescrizioni della direttiva 93/32/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° luglio 2000, gli Stati membri rifiutano l'omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due ruote per motivi riguardanti il dispositivo di ritenuta per passeggeri e di qualsiasi tipo di dispositivo di ritenuta per passeggeri, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 93/32/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. Cinghia

La cinghia deve essere montata sulla sella o su altre parti unite al telaio in modo da poter essere facilmente utilizzata dal passeggero. La cinghia e il suo fissaggio devono essere studiati in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 2 000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della cinghia con una pressione massima di 2 Mpa.»

2. All'appendice 1, la sezione B della scheda informativa è sostituita dalla seguente dicitura:

«— da 1.4 a 1.4.2 compreso.»

DIRETTIVA 1999/25/CE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/34/CEE del Consiglio relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote ⁽¹⁾, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16,vista la direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

(1) considerando che la direttiva 93/34/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 92/61/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 92/61/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano a detta direttiva;

(2) considerando che l'evoluzione tecnica consente di adeguare al progresso tecnico la direttiva 93/34/CEE; che, al fine di permettere il buon funzionamento del sistema di omologazione globale, è necessario quindi chiarire o integrare alcune prescrizioni di detta direttiva;

(3) considerando che, a tal fine, è opportuno adeguare alcuni dei simboli utilizzati e chiarire varie prescrizioni relative ai simboli e ai caratteri da utilizzare nelle iscrizioni regolamentari della targhetta del costruttore;

(4) considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli Stati membri non possono:

— rifiutare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote,

— rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote,

per motivi concernenti le iscrizioni regolamentari, se dette iscrizioni sono conformi alle prescrizioni della direttiva 93/34/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° luglio 2000, gli Stati membri rifiutano l'omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti le iscrizioni regolamentari, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 93/34/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 93/34/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.⁽²⁾ GU L 188 del 29.7.1993, pag. 38.⁽³⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1999.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Il punto 2.1.4 è sostituito dal seguente:
 - «2.1.4. livello sonoro a veicolo fermo: dB(A) a min⁻¹».
 2. Il punto 3.1.1.2 è sostituito dal seguente:
 - «3.1.1.2. la seconda parte è costituita da sei caratteri (lettere o cifre), che hanno lo scopo di indicare le caratteristiche generali del veicolo (tipo, variante e versione). Se il costruttore non fa uso di uno o più di questi caratteri, gli spazi non usati devono essere completati con caratteri alfanumerici, a scelta del costruttore per ogni veicolo.»
 3. Il punto 3.1.2 è sostituito dal seguente:
 - «3.1.2. Il numero d'identificazione del veicolo deve essere disposto possibilmente su un'unica riga. L'inizio e la fine di questa riga devono essere delimitati da un simbolo; quest'ultimo non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse.

In casi eccezionali e per motivi tecnici è anche ammessa la disposizione su due righe. In tali casi non è tuttavia consentito suddividere una qualsiasi delle tre parti e l'inizio e la fine di ciascuna riga devono essere delimitati da un simbolo che non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse.

Il simbolo può anche essere segnato fra le tre parti (punto 3.1.1) all'interno di una riga.

Non sono ammessi spazi intermedi liberi tra i caratteri.»
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(1999) 793]

(1999/264/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione di sementi di cereali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/8/CE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE, in particolare l'articolo 16,

viste le domande presentate dal Belgio, dalla Francia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dalla Finlandia e dalla Svezia,

(1) considerando che negli Stati membri suddetti la quantità disponibile di sementi di tutte le categorie di varietà primaverili di piante foraggere, di cereali e di piante oleaginose che soddisfano i requisiti delle summenzionate direttive per quanto riguarda la facoltà germinativa, o nel caso del Belgio, del

Lussemburgo, dei Paesi Bassi e della Svezia per le sementi di cereali della categoria «sementi certificate» anche le condizioni relative alle ispezioni sul campo, nonché nel caso della Finlandia per le sementi di cereali della categoria «sementi certificate» anche il numero massimo di generazioni derivate dalle «sementi di base», è insufficiente e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questi paesi;

(2) considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalle suddette direttive;

(3) considerando che il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Finlandia e la Svezia devono quindi essere autorizzati ad ammettere, fino al 30 giugno 1999, la commercializzazione di sementi di varietà primaverili di piante foraggere, di cereali e di piante oleaginose soggette a requisiti meno rigorosi;

(4) considerando inoltre che gli altri Stati membri in grado di fornire al Belgio, alla Francia, al Lussemburgo, ai Paesi Bassi, alla Finlandia e alla Svezia sementi non conformi ai requisiti delle suddette direttive devono essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione delle sementi in causa;

⁽¹⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.

⁽³⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

⁽⁴⁾ GU L 50 del 26.2.1999, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3.

(5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata ad ammettere fino al 30 giugno 1999, per le specie e alle condizioni stabilite nell'allegato, la commercializzazione nel suo territorio di «sementi certificate» (prima generazione) di varietà primaverili di piante foraggere che non soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 66/401/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella prevista nell'allegato,
- b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione stabilita nella relazione dell'esame ufficiale delle sementi.

Articolo 2

Il Belgio, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Svezia sono autorizzati ad ammettere fino al 30 giugno 1999, per le specie e alle condizioni stabilite nell'allegato, la commercializzazione nel loro territorio di sementi di varietà primaverili di cereali che non soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda le condizioni relative alle ispezioni sul campo, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) la coltura da seme abbia identità e purezza varietale sufficiente,
- b) l'etichetta ufficiale indichi che la coltura da seme non è stata sottoposta a ispezione ai sensi della direttiva 66/402/CEE.

Articolo 3

La Finlandia è autorizzata ad ammettere fino al 30 giugno 1999, per le specie e alle condizioni stabilite nell'allegato; la commercializzazione nel suo territorio di sementi di varietà primaverili di piante foraggere, di cereali e di piante oleaginose che non soddisfano le condizioni di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima né, per i cereali, le condizioni relative al numero massimo di generazioni derivate dalle «sementi di base», purché siano soddisfatti, se del caso, i seguenti requisiti:

- a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella prevista nell'allegato;
- b) il numero massimo di generazioni derivate dalle «sementi di base» corrisponda a quello fissato in allegato;
- c) l'etichetta ufficiale indichi:
 - ove si applichi il disposto della lettera a), la germinazione stabilita nella relazione dell'esame ufficiale delle sementi;
 - ove si applichi il disposto della lettera b), il numero effettivo di generazioni derivate dalle «sementi di base».

Articolo 4

La Svezia è autorizzata ad ammettere fino al 30 giugno 1999, per le specie e alle condizioni stabilite nell'allegato, la commercializzazione nel suo territorio di sementi di varietà primaverili di piante foraggere e di piante oleaginose che non soddisfano le condizioni di cui alle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti, se del caso, i seguenti requisiti:

- a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella fissata nell'allegato;
- b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione stabilita nella relazione dell'esame ufficiale delle sementi.

Articolo 5

1. Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste agli articoli 1, 2, 3 e 4 e ai fini perseguiti dagli Stati membri richiedenti, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri si prestano mutua assistenza sul piano amministrativo. Preliminarmente alla concessione dell'autorizzazione, gli Stati membri non richiedenti informano lo Stato membro richiedente circa la loro intenzione di ammettere la commercializzazione delle sementi in causa. Quest'ultimo può formulare obiezioni soltanto qualora l'intero quantitativo di cui alla presente decisione sia già stato attribuito.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

ALLEGATO

Specie	Tipo di varietà	Quantità massima (tonnellate)	Facoltà germinativa minima (% di seme puro)	Valutazione dell'identità e della purezza varietale	Numero massimo di generazioni derivate dalle «sementi di base»
FRANCIA					
Vicia faba	Divine, Maya	665	80		
BELGIO, LUSSEMBURGO, PAESI BASSI E SVEZIA					
Triticum aestivum	Varietà primaverili capaci di crescere in zone a clima temperato	13 100		Esame di laboratorio ufficiale delle sementi	
FINLANDIA					
Phleum pratense	Iki, Tuukka	200	60		
Trifolium pratense	Bjursele	40	50		
Hordeum vulgare	Artturi, Arra, Rolfi	2 000	80		4
SVEZIA					
Trifolium pratense	Bjursele, Björn	20	70		
Linum usitatissimum	Antares	200	70		

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(1999) 794]

(1999/265/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione di sementi di cereali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/8/CE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17,

viste le domande presentate dalla Finlandia, dalla Svezia e dal Regno Unito,

- (1) considerando che negli Stati membri suddetti la quantità disponibile di sementi di varietà primaverili di piante foraggere e di cereali che soddisfano i requisiti delle summenzionate direttive per quanto riguarda la facoltà germinativa, o nel caso della Finlandia per le sementi di cereali della categoria «sementi certificate» anche le condizioni relative al numero massimo di generazioni derivate dalle «sementi di base», è insufficiente e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questi paesi;
- (2) considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalle suddette direttive;
- (3) considerando che la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito devono quindi essere autorizzati ad ammettere, fino al 30 giugno 1999, la commercializzazione di sementi di varietà primaverili di piante foraggere e di cereali soggette a requisiti meno rigorosi;
- (4) considerando inoltre che gli altri Stati membri in grado di fornire alla Finlandia, alla Svezia o al Regno Unito sementi non conformi ai requisiti delle suddette direttive devono essere autorizzati ad

ammettere la commercializzazione delle sementi in causa;

- (5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Finlandia è autorizzata ad ammettere fino al 30 giugno 1999, per le specie e alle condizioni stabilite nell'allegato, la commercializzazione nel suo territorio di sementi di varietà primaverili di piante foraggere e di cereali che non soddisfano le condizioni di cui alle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima né, per i cereali, le condizioni relative al numero massimo di generazioni derivate dalle «sementi di base», purché siano soddisfatti, se del caso, i seguenti requisiti:

- a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella prevista nell'allegato;
- b) il numero massimo di generazioni derivate dalle «sementi di base» corrisponda a quello fissato in allegato;
- c) l'etichetta ufficiale indichi:
 - ove si applichi il disposto della lettera a), la germinazione stabilita nella relazione dell'esame ufficiale delle sementi;
 - ove si applichi il disposto della lettera b), il numero effettivo di generazioni derivate dalle «sementi di base».

Articolo 2

La Svezia è autorizzata ad ammettere fino al 30 giugno 1999, per le specie e alle condizioni stabilite nell'allegato, la commercializzazione nel suo territorio di sementi di varietà primaverili di piante foraggere e di cereali che non soddisfano le condizioni di cui alle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

⁽¹⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.

⁽³⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

⁽⁴⁾ GU L 50 del 26.2.1999, pag. 26.

- a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella fissata nell'allegato;
- b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione stabilita nella relazione dell'esame ufficiale delle sementi.

Articolo 3

Il Regno Unito è autorizzato ad ammettere fino al 30 giugno 1999, per le specie e alle condizioni stabilite nell'allegato, la commercializzazione nel suo territorio di sementi di varietà primaverili di cereali che non soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella fissata nell'allegato;
- b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione stabilita nella relazione dell'esame ufficiale delle sementi.

Articolo 4

1. Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste agli articoli 1, 2 e 3 e ai fini perseguiti dagli Stati membri richiedenti, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri si prestano mutua assistenza sul piano amministrativo. Preliminarmente alla concessione dell'autorizzazione, gli Stati membri non richiedenti informano lo Stato membro richiedente circa la loro intenzione di ammettere la commercializzazione delle sementi in causa. Quest'ultimo può formulare obiezioni soltanto qualora l'intero quantitativo di cui alla presente decisione sia già stato attribuito.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

ALLEGATO

Specie	Tipo di varietà	Quantità massima (tonnellate)	Facoltà germinativa minima (% di seme puro)	Numero massimo di generazioni derivate dalle «sementi di base»
FINLANDIA				
Festuca pratensis	Antti Salten, Kasper	200	60	
Trifolium pratense	Bjursele	20	50	
Avena sativa	Aarre, Leila, Veli	4 000	75	
Avena sativa	Aarre, Leila, Veli	2 000	80	4
Hordeum vulgare	Artturi, Arra, Rolfi	3 000	75	
Hordeum vulgare	Artturi, Arra, Rolfi	3 000	80	4
Triticum aestivum	Mahti, Manu, Tjalve	4 000	75	
Triticum aestivum	Mahti, Manu, Tjalve	8 000	80	4
SVEZIA				
Trifolium pratense	tetraploid	75	70	
Avena sativa	early maturing	14 000	75	
Triticum aestivum	early maturing	5 100	75	
REGNO UNITO				
Triticum aestivum	Chablis	500	75	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1999

recante approvazione delle condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità specifici della regione delle Azzorre*[notificata con il numero C(1999) 855]*

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(1999/266/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 1418/96 della Commissione, del 22 luglio 1996, che istituisce le modalità relative all'impiego di un simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità, tipici delle regioni ultraperiferiche ⁽³⁾;considerando che in applicazione dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1600/92 è stato realizzato un simbolo grafico allo scopo di favorire la conoscenza e il consumo, allo stato fresco o trasformato, dei prodotti agricoli di qualità tipici delle Azzorre e di Madera; che la Commissione ha pubblicato tale simbolo grafico, nonché le relative regole di riproduzione, nel regolamento (CE) n. 2054/96 ⁽⁴⁾;

considerando che, secondo l'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1600/92, le condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni delle Azzorre e di Madera sono proposte dalle organizzazioni professionali, trasmesse dalle autorità nazionali e approvate dalla Commissione; che le autorità portoghesi hanno trasmesso, con il proprio parere favorevole, tali condizioni di impiego nonché le modalità amministrative di applicazione sulla base delle quali le autorità competenti della Azzorre intendono concedere il diritto di impiegare il simbolo grafico;

considerando che tali condizioni di impiego si prestano a realizzare gli obiettivi perseguiti dall'istituzione del simbolo grafico; che pertanto è opportuno approvare queste stesse condizioni di impiego,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici della regione delle Azzorre, presentate dalle autorità portoghesi e riprodotte in allegato.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 182 del 23.7.1996, pag. 9.⁽⁴⁾ GU L 280 del 31.10.1996, pag. 1.

ALLEGATO

Estratto del progetto di decreto della regione autonoma delle Azzorre contenente le condizioni di impiego e le modalità amministrative d'applicazione del simbolo grafico per i prodotti agricoli tipici della regione delle Azzorre.

Regione Autonoma delle Azzorre
Segretariato regionale dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Ambiente

PROGETTO DI DECRETO

(Estratto)

Articolo 1

1. Il simbolo grafico creato in applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio può essere utilizzato esclusivamente per i prodotti agricoli o della pesca, anche trasformati, tipici della regione autonoma delle Azzorre in quanto regione ultraperiferica.

2. I prodotti agricoli o della pesca non trasformati devono essere stati ottenuti nella regione autonoma delle Azzorre.

Per i prodotti trasformati tipici della regione autonoma delle Azzorre la cui principale caratteristica è la materia prima utilizzata, quest'ultima deve essere ottenuta localmente in misura pari almeno al 90 % del suo volume.

Per i prodotti trasformati la cui principale caratteristica è il metodo di produzione o di fabbricazione, viene presa in considerazione la specificità di tale metodo.

3. I prodotti in causa devono presentare caratteristiche proprie in quanto prodotti della regione autonoma delle Azzorre; tali caratteristiche possono includere le condizioni, i metodi e le tecniche di produzione o di fabbricazione, nonché il rispetto delle norme di presentazione e condizionamento.

4. Il simbolo grafico può essere utilizzato esclusivamente per i prodotti di qualità superiore.

La qualità è definita con riferimento a disposizioni della normativa comunitaria o, in mancanza di queste, con riferimento alle norme internazionali.

In mancanza di norme comunitarie o internazionali, le norme pertinenti sono definite dal Segretario regionale dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Ambiente sulla base di proposte delle organizzazioni professionali.

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 350 del 28 dicembre 1998, pag. 1)

Pagina 4, considerando 14,

anziché: «che tuttavia i sistemi OBD si trovano in una fase meno avanzata per i veicoli con motore diesel e non possono essere montati su tutti questi ultimi veicoli prima del 2005;»,

leggasi: «che tuttavia i sistemi OBD si trovano in una fase meno avanzata per i veicoli con motore diesel e possono essere montati sui nuovi tipi di questi ultimi veicoli a decorrere dal 2003;».

Pagina 23, allegato I, appendice 4, punto 4.2,

anziché: «punto 6.2.1 dell'allegato I ...»,

leggasi: «punto 5.3.1.4 dell'allegato I ...».

Pagina 46, allegato X, punto 1.8, tabella, voci relative al Tipo I.

— nella terza colonna cancellare nota in calce (3) dopo NO_x;

— nella quarta colonna aggiungere nota in calce (2) dopo HC + NO_x (g/km).

Pagina 52, allegato XI, appendice I, punto 2.1, secondo trattino,

anziché: «... al punto 6.2.1»,

leggasi: «... al punto 6.2».
